



Autorità Nazionale Anticorruzione

CODICE DI CONDOTTA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Approvato dal Consiglio con delibera del 1 settembre 2015

Aggiornato con delibera del Consiglio del 6 marzo 2019 n. 210

Il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione

Considerato che il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Autorità, approvato nella sua prima versione in data 1 aprile 2015, attualmente in fase di consultazione, avente effetti giuridici ai fini della responsabilità disciplinare, non si applica ai Componenti del Consiglio (d'ora in poi "Consiglieri"), in ragione della natura onoraria della loro posizione, in assenza di un rapporto di lavoro subordinato con la medesima Autorità

Considerata la necessità di fissare per i componenti del Consiglio doveri di comportamento ispirati agli stessi principi di correttezza, lealtà, integrità e trasparenza stabiliti per i dipendenti, ma ancora più rigorosi, al fine di garantire l'indipendenza, l'imparzialità di giudizio e il prestigio di ciascun componente del Consiglio, contribuendo in tal modo a tutelare l'immagine di indipendenza e il prestigio dell'Autorità

Considerato che tali doveri di comportamento, anche in assenza di una responsabilità disciplinare, devono essere puntualmente rispettati dai Consiglieri

Considerato che l'indipendenza e l'imparzialità dei Consiglieri sono assicurate anche da regole sulle incompatibilità e sulle inconferibilità di incarichi

Considerato che ai fini della determinazione del regime delle inconferibilità e incompatibilità dei Componenti si devono considerare tanto le disposizioni dell'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2009, quanto le disposizioni dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006



Autorità Nazionale Anticorruzione

Visto l'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2009 che, ai fini del regime delle inconferibilità e incompatibilità dispone che “Il presidente e i componenti dell'Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità”

Visto l'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006 che, ai fini del regime delle inconferibilità e incompatibilità, dispone che i componenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici “non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici”

Considerato che le disposizioni appena richiamate mirano a garantire l'esercizio imparziale delle funzioni affidate all'Autorità e che le funzioni di cui al d.lgs. n.163 continuano ad essere esercitate dal Consiglio dell'ANAC anche dopo la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici disposta dall' art. 19 del dl n. 90 del 2014, convertito in legge n. 114 del 2014, e quindi si devono ritenere applicabili anche ai Consiglieri dell'ANAC

Visto il Regolamento disciplinante i rapporti fra ANAC e i portatori di interessi particolari presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le conseguenti modifiche al codice di comportamento dei dipendenti e al codice di condotta del Presidente e dei Consiglieri approvate dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 6 marzo 2019, decorrenti dal 90° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Considerata la necessità di introdurre strumenti di vigilanza, accertamento e valutazione di eventuali comportamenti tenuti dai Consiglieri in violazione dei doveri, definiti in un apposito Codice, che individui anche le conseguenze derivanti in caso di accertata violazione

Considerata la necessità di attribuire i compiti di interpretazione e di accertamento di eventuali violazioni dei doveri ad un organismo terzo, imparziale, esterno al Consiglio e dotato della necessaria autorevolezza

Considerato che il Codice di condotta si applica ai soli Consiglieri dell'Autorità e non richiede alcuna consultazione esterna ai fini della sua formazione e può entrare in vigore, in seguito all'approvazione da parte del Consiglio, dalla data successiva alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera l'adozione del seguente:

CODICE DI CONDOTTA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

1. Nel presente Codice:
 - a) l'espressione "Autorità" indica l'Autorità nazionale anticorruzione;
 - b) l'espressione "Consiglio" indica il Consiglio dell'Autorità;
 - c) l'espressione "Presidente" indica il Presidente dell'Autorità;
 - d) l'espressione "Consiglieri" indica i membri del Consiglio, compreso il Presidente.

Art. 2 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Codice di condotta individua i doveri di comportamento dei Consiglieri dell'Autorità nazionale anticorruzione.
2. Tali doveri sono ispirati ai più generali doveri di integrità, lealtà, imparzialità e riservatezza cui deve uniformarsi la loro azione, conformemente alla posizione di autonomia e indipendenza riconosciuta all' Autorità, ai compiti di garanzia ad essa affidati e alla trasparenza delle attività svolte, nonché al dovere, di cui all'articolo 54 della Costituzione, di adempiere le funzioni affidate con disciplina e onore.



Autorità Nazionale Anticorruzione

3. I doveri di comportamento sono applicabili ai Consiglieri a far data dall'entrata in vigore del presente Codice. Per i Consiglieri successivamente nominati, il presente Codice acquista efficacia a partire dalla data del loro insediamento.
4. La violazione dei doveri di comportamento contenuti nel presente Codice viene accertata con le modalità e con gli effetti di cui al Titolo V.

TITOLO II

INDIPENDENZA E IMPARZIALITÀ

Art. 3 – Incompatibilità

1. I Consiglieri presentano ogni anno una dichiarazione di insussistenza nei loro confronti delle cause di incompatibilità previste dalla legislazione vigente tra il mandato di componente del Consiglio e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o di cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali a livello europeo, nazionale, regionale e locale, lo svolgimento di incarichi di amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, l'affidamento di altri uffici pubblici di qualsiasi natura, l'esercizio di qualsivoglia attività professionale o di consulenza.

Art. 4 - Incarichi esterni

1. Per la partecipazione a conferenze, convegni e seminari o altre occasioni pubbliche che abbiano ad oggetto le funzioni attribuite e le attività svolte dall'Autorità, i Consiglieri non accettano compensi o retribuzioni, salvi i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno. Qualora sia comunque stabilito un compenso, questo è devoluto al bilancio dell'Autorità, ovvero ad un'attività di beneficenza a scelta del componente.
2. I Consiglieri possono ricoprire, a titolo gratuito, cariche onorarie in fondazioni, associazioni o altri organismi *no profit*, di beneficenza o operanti in campo artistico, educativo e culturale. Non possono assumere un ruolo gestionale negli organismi in



Autorità Nazionale Anticorruzione

questione. In nessun caso le attività svolte ai sensi del presente comma possono dare luogo a conflitti di interesse.

3. Possono essere conferiti ai Consiglieri incarichi a titolo gratuito, coerenti con le funzioni di regolazione, vigilanza e controllo dell’Autorità, presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici, economici e non economici, enti di diritto privato in controllo pubblico. In questi casi l’incarico è autorizzato dal Consiglio.
4. Ciascun Consigliere è tenuto a comunicare annualmente tutte le cariche e gli incarichi rivestiti ai sensi dei precedenti commi. Nella comunicazione sono comprese le cariche rivestite dal coniuge, dal convivente e dai parenti e affini entro il secondo grado, qualora tali cariche possano dare luogo a conflitti di interesse con lo svolgimento dei compiti del Consigliere.

Art. 5 - Appartenenza a partiti politici e organizzazioni sindacali

1. Fatta salva la libertà di iscrizione a partiti politici e a organizzazioni sindacali, i Consiglieri non ostentano in alcun modo la loro appartenenza politica e sindacale.
2. È consentita, previa comunicazione al Presidente e al Consiglio, la partecipazione dei Consiglieri a manifestazioni politiche e sindacali, qualora essa sia destinata a rappresentare l’Autorità o ad illustrare le sue funzioni e le attività svolte.
3. Il Consigliere che accetta la candidatura per l’elezione al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, a Presidente di giunta regionale, a Sindaco, a Consigliere regionale o a Consigliere negli enti locali, è collocato in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
4. L’accettazione della nomina a componente di organi di indirizzo politico-amministrativo nelle pubbliche amministrazioni, ovvero in enti pubblici, economici e non economici, in enti di diritto privato in controllo pubblico nazionale, regionale e locale è incompatibile con la permanenza nella carica di componente del Consiglio.

Art. 6 - Partecipazione ad associazioni occulte o segrete



Autorità Nazionale Anticorruzione

1. Il Consigliere non aderisce ad associazioni che richiedono la prestazione di promesse di fedeltà o che non assicurano la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati o sulle attività svolte.

Art. 7 - Interessi finanziari in potenziale conflitto con le funzioni

1. I Consiglieri hanno l'obbligo di dichiarare annualmente tutte le attività di carattere economico-commerciale, professionale e di consulenza svolte, personalmente o da parte del coniuge, del convivente e dei parenti e affini entro il secondo grado, che possano determinare conflitto con i doveri attinenti al proprio mandato. In particolare comunicano tutti gli interessi, le quote di capitale e le partecipazioni possedute in attività imprenditoriali, non acquistate in mercati regolamentati.
2. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono comunicate al Presidente e pubblicate sul sito dell'Autorità.

Art. 8 - Obblighi di astensione

1. I Consiglieri hanno l'obbligo di astenersi da ogni decisione su argomenti riguardanti interessi propri, del coniuge, del convivente o dei propri parenti e affini, ovvero di persone che frequentino abitualmente. A tal fine valutano con il massimo rigore la ricorrenza di situazioni di possibile conflitto di interessi. In questi casi, sono tenuti a darne comunicazione al Presidente e ad astenersi da ogni attività, anche di natura istruttoria, relativa a deliberazioni da assumere in Consiglio.
2. Nel caso in cui il conflitto di interessi, anche potenziale, riguardi argomenti da trattare in Consiglio, anche in caso di mancata partecipazione alle attività istruttorie, i Consiglieri si astengono dalla discussione e dalla votazione dell'argomento, allontanandosi dalla seduta.

Art. 9 - Obblighi di dichiarazione

1. I Consiglieri presentano, entro il 31 gennaio di ogni anno, una comunicazione contenente tutte le dichiarazioni previste dal presente Codice. La mancata presentazione o la



Autorità Nazionale Anticorruzione

presentazione di dichiarazioni non veritieri, incomplete, reticenti o tardive costituisce violazione del presente Codice.

TITOLO III

CONDOTTA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Art. 10 - Doveri di operosità e approfondimento delle conoscenze

1. I Consiglieri adempiono alle proprie funzioni con diligenza e operosità, partecipando con assiduità alle sedute del Consiglio, alle attività preparatorie e ai lavori delle commissioni di cui fanno parte e approfondendo le conoscenze nei settori in cui svolgono la propria attività.

Art. 11 - Modalità di impiego delle risorse dell'amministrazione

1. I Consiglieri curano che i mezzi, le dotazioni e le risorse d'ufficio siano utilizzate per il perseguimento delle finalità istituzionali e secondo canoni di economicità.

Art. 12 - Integrità

1. I Consiglieri non utilizzano la propria carica o le informazioni acquisite per perseguire fini o conseguire benefici privati, né si avvalgono della posizione che ricoprono nell'Autorità per ottenere utilità.
2. I Consiglieri sono tenuti a comunicare al Consiglio tutte le condotte intese a condizionare impropriamente i loro comportamenti e le loro decisioni.

Art. 13 - Regali e altre utilità

1. I Consiglieri non accettano, in nessuna circostanza, per sé o per altri, regali o altre utilità aventi valore economico da soggetti operanti nei settori sottoposti ai poteri di regolazione, vigilanza e controllo dell'Autorità, ad eccezione dei regali d'uso, purché di modico valore, così come determinato dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Autorità.



Autorità Nazionale Anticorruzione

2. I Consiglieri possono accettare, per conto dell'Autorità e salvo l'immediato trasferimento al suo patrimonio, regali, di natura non pecuniaria, ricevuti in occasione di missioni e viaggi, nazionali e internazionali, compiuti in rappresentanza dell'Autorità. Il Consiglio delibera sulla migliore utilizzazione dei beni in tal modo acquisiti nel patrimonio dell'Autorità.

Art.14 - Riservatezza

1. I Consiglieri non rilasciano ad alcuno informazioni su provvedimenti dell'Autorità prima che questi siano formalmente deliberati.

Art. 15 - Comportamento nei confronti del personale dipendente

1. Il Presidente e i Consiglieri ispirano il proprio comportamento nei confronti dei dipendenti, incluso il personale dirigenziale, ai canoni di collaborazione e imparzialità, valorizzandone la competenza professionale.

Art. 16 - Rapporti con i cittadini e i soggetti che interloquiscono con l'Autorità

1. I Consiglieri non intrattengono, con chi abbia interesse in procedimenti presso l'Autorità, rapporti tali da compromettere la loro indipendenza di giudizio, anche sotto il profilo dell'apparenza esterna.
2. Nei rapporti con i cittadini e con i soggetti che a vario titolo interloquiscono con l'Autorità i Consiglieri tengono un comportamento disponibile e rispettoso della personalità e della dignità altrui e respingono ogni pressione, segnalazione o sollecitazione comunque diretta ad influire indebitamente sui tempi e sui modi di decisione dell'Autorità.

Art. 16-bis - Rapporti con i portatori di interessi

1. Il Presidente e i Consiglieri rispettano scrupolosamente il Regolamento disciplinante i rapporti fra ANAC e i portatori di interessi particolari presso l'Autorità nazionale anticorruzione.
2. In particolare curano che gli incontri con i portatori di interessi, da questi richiesti al fine di rappresentare tali interessi in relazione ad attività e procedimenti di esercizio, attuale o



Autorità Nazionale Anticorruzione

futuro, delle funzioni istituzionali attribuite all'Autorità dalla normativa vigente, si svolgano nella sede dell'ANAC e siano registrati nell'Agenda prevista nel predetto Regolamento.

3. I doveri del presente articolo non si applicano ad incontri occasionali con portatori di interessi in incontri pubblici, conferenze, convegni, seminari di studio. Qualora, in occasione di tali incontri, sia posta l'esigenza di rappresentare interessi in relazione ad attività e procedimenti di esercizio, attuale o futuro, delle funzioni istituzionali attribuite all'Autorità dalla normativa vigente, il Presidente e i Consiglieri fissano l'incontro, ovvero invitano tali soggetti a richiedere un incontro con un dirigente dell'Autorità.

TITOLO IV

CONDOTTA NELLA VITA SOCIALE E PRIVATA

Art. 17 - Rapporti col pubblico, con gli organi di stampa e altri mezzi di informazione

1. Il Presidente esprime all'esterno la posizione dell'Autorità e assume ogni iniziativa utile al fine di garantire l'univocità e la coerenza delle posizioni dell'Autorità medesima. I Consiglieri rispondono alle richieste di informazioni o chiarimenti da parte di organi di stampa, radiotelevisivi o telematici sulle attività del Consiglio, informandone il Presidente.
2. In nessun caso i Consiglieri possono rilasciare dichiarazioni contrastanti con quanto deciso in Consiglio, né rivelare il contenuto delle discussioni intercorse durante le sedute.

Art. 18 - Comportamenti nella vita sociale

1. Nella vita sociale e nei comportamenti privati i Consiglieri ispirano la loro azione ai principi della correttezza, sobrietà, integrità.
2. I Consiglieri evitano comportamenti che possano pregiudicare la loro immagine di integrità, indipendenza e imparzialità.
3. I Consiglieri evitano comportamenti che possano pregiudicare l'immagine dell'Autorità.



Autorità Nazionale Anticorruzione

4. Ferma restando la possibilità di acquistare titoli in mercati regolamentati, i Consiglieri non procedono ad operazioni finanziarie che coinvolgano imprese parti di un procedimento in corso di istruzione presso l'Autorità. Non utilizzano né forniscono per gli stessi fini informazioni delle quali siano venuti a conoscenza in virtù dell'attività svolta all'interno dell'Autorità.

TITOLO V

APPLICAZIONE DEL CODICE

Art. 19 - Comitato dei garanti

1. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Codice è istituito un Comitato dei garanti, con compiti consultivi e di accertamento, svolti in totale autonomia di giudizio.
2. Il Comitato è composto da tre membri scelti dal Consiglio all'unanimità, tra magistrati delle giurisdizioni superiori in quiescenza, professori universitari ordinari di materie giuridiche in quiescenza, funzionari dirigenziali di livello generale in quiescenza e avvocati con almeno venticinque anni di esercizio dell'attività.
3. L'incarico di componente del Comitato non può essere conferito a coloro che svolgano, o abbiano svolto nell'anno precedente al conferimento, incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali a livello europeo, nazionale, regionale e locale, incarichi in altri uffici pubblici di qualsiasi natura ovvero incarichi in enti di diritto privato sottoposti ai poteri di regolazione, vigilanza e controllo dell'Autorità.
4. L'incarico di componente del Comitato dei garanti è gratuito, salvi i rimborsi delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni e allo svolgimento delle attività.



Autorità Nazionale Anticorruzione

5. L'incarico ha la durata di tre anni dalla deliberazione di nomina e può essere rinnovato per una seconda volta, ma non può avere durata superiore al mandato del Consiglio dell'Autorità.
6. Gli uffici dell'Autorità forniscono al Comitato tutto il supporto organizzativo e informativo necessario al pieno svolgimento dei suoi compiti.

Art. 20 - Compiti del Comitato dei garanti per l'accertamento delle violazioni del presente Codice

1. Il Comitato dei Garanti:
 - a) dà pareri su tutte le questioni relative all'interpretazione del presente Codice, su richiesta del Presidente o del Consiglio;
 - b) riceve dal Presidente le segnalazioni di comportamenti tenuti da singoli Consiglieri che possano costituire violazione dei doveri contenuti nel presente Codice;
 - c) riceve dal Consiglio, con il voto favorevole di almeno tre consiglieri, le segnalazioni di comportamenti tenuti dal Presidente che possano costituire violazione dei doveri contenuti nel presente Codice;
 - d) accerta i comportamenti segnalati, esercitando tutti i necessari poteri istruttori, potendo disporre ispezioni, audizioni, accertamenti e richieste documentali;
 - e) valuta la gravità delle violazioni accertate e riferisce con propria relazione al Consiglio.

Art. 21 - Accertamenti del Comitato dei garanti e loro conseguenze

1. Le relazioni approvate dal Comitato dei garanti sono immediatamente trasmesse al Consiglio, che ne prende atto e adotta le conseguenti deliberazioni.
2. Le relazioni di cui al comma precedente sono atti riservati, fino alla data di trattazione della questione in Consiglio.
3. Alle votazioni con le quali si adottano le deliberazioni di cui al presente articolo non partecipa l'interessato.



Autorità Nazionale Anticorruzione

4. Nei casi di particolare gravità il Consiglio può deliberare che gli atti adottati sulla base degli accertamenti del Comitato dei garanti siano pubblicati sul sito dell'Autorità, accompagnati dalla relazione del Comitato.

Art. 22 – Entrata in vigore

1. Il presente Codice entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito istituzionale dell'Autorità, ad eccezione dell'art. 16-ter, che entra in vigore decorsi 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del Regolamento disciplinante i rapporti fra ANAC e i portatori di interessi particolari presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ovvero il 24 giugno 2019.

Approvato nell'adunanza del 6 marzo 2019

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 marzo 2019
Il Segretario, Maria Esposito